

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "FRATERNITA' DELLA VISITAZIONE ODV"

DENOMINAZIONE E SEDE

ART. 1

E' corrente una Associazione denominata "Fraternità della Visitazione - ODV" ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 di seguito denominato "Codice del Terzo settore" e successive modificazioni.

ART. 2

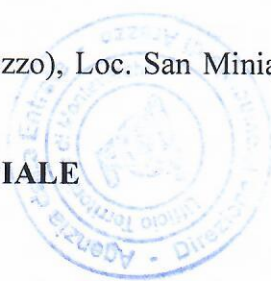
L'Associazione ha sede in Castelfranco Pian di Scò (Arezzo), Loc. San Miniato n. 51, Tel. 055/960157.

FINALITA' E OGGETTO SOCIALE

ART. 3

L'Associazione, basata su principi di ispirazione cristiana, non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati ed in particolare svolge:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o



Marco F. F. F.

Francesco F.

servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'Associazione, con riferimento a ciascuno dei seguenti settori potrà:

- 1) istituire e gestire strutture per l'accoglienza, anche in emergenza, nei confronti di persone socialmente svantaggiate, in condizione di povertà, donne e minori in situazione di emarginazione sociale;
- 2) promuovere processi di riabilitazione, inclusione ed integrazione sociale di persone socialmente svantaggiate e donne in situazione di emarginazione, attraverso attività di agricoltura sociale e laboratori artigianali;
- 3) esercitare e promuovere la beneficenza attraverso la prestazione di servizi in favore di nuclei familiari fragili, donne e minori in condizioni di povertà, quali la fornitura a titolo gratuito di alimenti, vestiario, vitto e alloggio nonché l'erogazione di somme di denaro in favore di nuclei familiari e donne con minori in condizioni di fragilità economica;
- 4) attivare percorsi e progetti per contrastare la dispersione scolastica, il bullismo e la povertà educativa, attivare percorsi di sostegno alla genitorialità fragile di nuclei mono genitoriali, in particolare di donne con minori, quali: attività di doposcuola, accompagnamento educativo extrascolastico, attività di tutoraggio e di sostegno al nucleo mamma-bambino in condizione di fragilità educative;
- 5) promuovere la realizzazione di progetti e l'organizzazione di manifestazioni ed incontri culturali, di formazione e di studio (anche presso Istituti scolastici) su tematiche dell'accoglienza e dell'inclusione sociale di persone in condizione di fragilità, della promozione della solidarietà e del volontariato. Promuovere ed incrementare percorsi formazione sociale, culturale e di promozione umana in ambito giovanile.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto ministeriale 107/2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, nonché delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022

PATRIMONIO

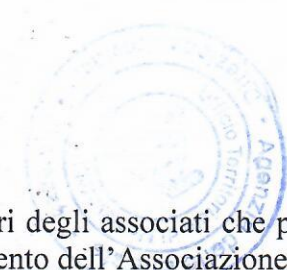
ART. 4

Il patrimonio è formato:

- a) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da eventuali entrate derivanti da convenzioni stipulate con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici.

Veronica

Amore



- e) dai proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS,
- f) dai proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS
- g) dai proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 CTS.

ASSOCIATI

ART. 5

Possono essere associati all'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, enti del terzo settore ed enti senza scopo di lucro che ne condividono gli scopi.

Sono associati tutte le persone fisiche enti del terzo settore o senza scopo di lucro che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del comitato direttivo, nel libro degli associati.

Il comitato direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal comitato direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 Ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. L'entità della quota annua da versare sarà stabilita dal Comitato Direttivo di anno in anno.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali con preavviso scritto al presidente di almeno 15 giorni;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Veronica Tanti

Anna Maria

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

ART. 6

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione. La esclusione è deliberata, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, dal Comitato Direttivo con delibera motivata, per la mora superiore di sei mesi dal pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività gravemente in contrasto o in concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o delle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 7

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Comitato Direttivo o Organo di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Organo di controllo, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 CTS.

Tutti gli organi sono elettivi, rimarranno in carica per tre anni e sono rinnovabili.

Tutte le cariche associative saranno svolte a titolo gratuito. Ugualmente a titolo gratuito saranno le prestazioni fornite dai singoli associati.

Agli associati spetteranno solo i rimborsi delle spese sostenute per l'Associazione debitamente documentate.

ASSEMBLEA

ART. 8

L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza semplice.



Fondatore

Amministratore

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati e delibererà a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche dello Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. Dalla terza convocazione, è sufficiente la presenza della maggioranza dei soci in regola con il versamento delle quote e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea si radunerà almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Comitato Direttivo;
- alla nomina dell'Organo di Controllo al ricorrere dei requisiti previsti dall' art.

30 CTS

- alla modificazione dello Statuto e dei regolamenti;
- alla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore ed all' azione di responsabilità da promuovere nei loro confronti;

- all' esclusione degli associati;
- all'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- allo scioglimento dell'associazione;
- alla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- agli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla

sua competenza.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto, anche in forma elettronica o telematica, inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati.

Per deliberare lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 9

Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri variabile tra tre a sette, dura in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili e svolgono l'incarico a titolo gratuito. Ugualmente a titolo gratuito sono svolte tutte le altre cariche associative.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Qualora durante il mandato venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il medesimo sostituirà i membri mancanti attingendoli dalla lista dei non eletti partendo dal primo oppure procedendo alla elezione dei nuovi consiglieri.

Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e del

Roberto Talla

Francesca

bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Il Comitato Direttivo è l'organo che programma, cura e coordina l'attività dell'Associazione. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Comitato Direttivo ha facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per l'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta, anche informa elettronica o telematica. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di comunicazione in forma elettronica o telematica ed inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Il comitato direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Comitato direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

PRESIDENTE

ART. 10

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo, convoca il Comitato stesso e l'Assemblea Generale.

ORGANO DI CONTROLLO

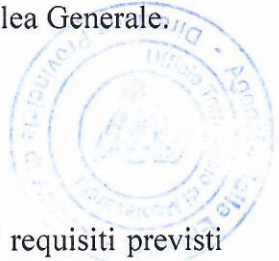
ART. 11

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

Moneta



Amministratore

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

BILANCIO

ART.12

L'esercizio si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 30 Aprile il Comitato Direttivo sottoporra all'Assemblea il Bilancio Consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 Dicembre il Bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Il Comitato Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale. In ogni caso è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO

ART. 13

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

NORMA DI CHIUSURA

ART. 14

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modificazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



Donatella

Anna Maria